



In breve: le fonti giuridiche del diritto comunitario

1. Diritto primario:

Trattati Istitutivi;

Principi generali di Diritto

2. Accordi internazionali della 'Unione Europea

3. Diritto Derivato:

Regolamenti

Direttive

Decisioni

Raccomandazioni e pareri

4. Principi generali di diritto amministrativo

5. Accordi tra gli Stati membri

Il Regolamento: Il Regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Si connota, in pratica, come una vera e propria legge comunitaria che deve essere pienamente ottemperata dai destinatari. Un Regolamento ha immediata efficacia normativa in forza della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee. Per la sua efficacia non occorre, quindi, l'emanazione di una legge nazionale di recepimento. La funzione del regolamento è quella di creare un diritto uniformemente applicabile in tutti gli Stati membri. Detta legge ha priorità sulle leggi nazionali.

La Direttiva: La Direttiva vincola lo Stato membro solo per ciò che concerne il risultato da raggiungere: gli organi nazionali mantengono salva la competenza in merito alla forma e ai mezzi per ottenerlo. Destinatari di una direttiva possono essere: le persone fisiche e/o giuridiche, alcuni o tutti gli Stati membri. A differenza del regolamento, per la direttiva è necessario un atto di trasposizione ad opera del legislatore nazionale grazie al quale il diritto nazionale verrà adeguato agli obiettivi indicati nella direttiva stessa. Gli Stati membri sono, dunque, obbligati ad attuare la direttiva entro la data fissata nel testo comunitario.

La Decisione: è vincolante in tutte le sue parti per tutti coloro ai quali viene notificata. I destinatari non sono solo gli Stati ma possono essere anche persone fisiche o giuridiche. La decisione serve a regolamentare fatti concreti verso determinati destinatari.

Raccomandazioni e pareri: questi ultimi due atti non sono vincolanti e, dunque, non danno origine ad alcun tipo di diritto e obbligo.

Le Istituzioni Europee

Premessa

L'Unione Europea è caratterizzata da un sistema originale rispetto alle organizzazioni internazionali classiche.

Infatti, gli Stati membri dell'Unione europea che sono attualmente quindici (Italia, Francia, Germania, Lussemburgo, Gran Bretagna, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo, Olanda, Grecia, Austria, Belgio, Danimarca, Irlanda e

a Strasburgo ed è l'unica Istituzione comunitaria a deliberare in sedute aperte al pubblico. Le discussioni, i pareri e le risoluzioni del Parlamento Europeo sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale. Esso esercita la funzione legislativa congiuntamente al Consiglio con il quale condivide anche il potere di bilancio. Le prossime elezioni del Parlamento Europeo del giugno 2004 vedranno l'ingresso dei deputati dei paesi candidati a entrare



Finlandia), hanno conferito una delega di sovranità a favore di organi indipendenti (Commissione, Consiglio, Parlamento Europeo) che agiscono nell'interesse comunitario.

Parlamento Europeo

Il Parlamento Europeo è l'organo d'espressione democratica e di controllo politico dell'Unione europea. Eletto a suffragio universale dal 1979, è formato da 626 deputati, che rimangono in carica per cinque anni.

Il Parlamento si riunisce in sessione plenaria

nell'Unione Europea.

I deputati siciliani attualmente in carica al Parlamento europeo sono gli onn. L. Cocilovo, C. Fava, R. Lombardo, S. Musumeci, F. Musotto, U. Scapagnini.

Organizzazione

Il Presidente

Il Presidente rappresenta il Parlamento Europeo nelle relazioni internazionali, cerimonie, atti amministrativi, giudiziari e finanziari.



Tutte le attività del Parlamento e dei suoi organi sono poste sotto la direzione dell'Ufficio di Presidenza, composto dal Presidente e da quattordici vicepresidenti. Il nuovo Presidente del Parlamento europeo eletto il 15 gennaio 2002, si chiama Pat Cox di nazionalità irlandese e sostituisce la Signora Nicole Fontaine di nazionalità francese.

Commissioni parlamentari miste.

All'interno del Parlamento europeo esistono, oltre alle commissioni parlamentari, anche le delegazioni miste che si occupano di avviare rapporti con i paesi terzi all'Unione europea. Particolare rilevanza rivestono le delegazioni miste del PE con i paesi di prossima adesione, le quali svolgono l'importante ruolo di monitorare il rispetto delle condizioni stabilite dall'UE.

Le delegazioni miste del Parlamento europeo si riuniscono periodicamente così come le commissioni parlamentari. Durante gli incontri delle delegazioni sono spesso invitati rappresentanti dei governi del paese di riferimento al fine di avere uno scambio di opinioni immediato sui temi delle riunioni all'ordine del giorno.

I Gruppi politici

Il parlamento europeo conta 626 deputati che non si ripartiscono per delegazioni nazionali ma per gruppi secondo le affinità politiche. Coloro che non appartengono a nessun gruppo si collocano nel gruppo dei "Non iscritti" che rappresenta, in seno al Parlamento europeo, l'equivalente del gruppo misto del nostro Parlamento nazionale. I gruppi politici espri-

mono gli orientamenti dei partiti che li compongono.

Attualmente sono presenti sette gruppi parlamentari (GUE, VERDI, PSE, ELDR, PPE, UEN, EDD). Il PPE (223 membri) e il PSE (180 membri) sono i gruppi più influenti posto che sono i più numerosi.

Consiglio



Il Consiglio è l'istituzione decisionale principale dell'Unione Europea. Esso riunisce i Ministri dei quindici paesi aderenti all'Unione competenti nei settori oggetto dell'ordine del giorno della riunione del Consiglio (Ambiente, lavoro, Affari Esteri ecc.).

Ogni paese esercita a turno la presidenza per un periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2003 inizierà il periodo di presidenza italiana.

Le decisioni del Consiglio sono prese a maggioranza qualificata, mentre l'unanimità è prevista solo per alcune materie quali l'adesione di un nuovo Stato, la modifica dei Trattati o la definizione di nuove linee politiche.

Commissione

È uno degli organi chiave del sistema istituzionale comunitario. La Commissione è formata da 20 membri (2 per la Francia, la Germania, l'Italia, la Gran Bretagna e la Spagna ed 1 per ciascuno degli altri paesi) nominati di concerto dagli Stati membri per un periodo di 5 anni. Il Parlamento Europeo deve approvarne la nomina, disponendo anche di un potere di censura. Il Presidente della



Commissione è Romano Prodi, ed il commissario italiano è il prof. Mario Monti. La Commissione rappresenta l'interesse comunitario, vigila sull'applicazione dei regolamenti e delle direttive adottate dal Consiglio ed è indipendente nell'esercizio delle sue funzioni. Dispone, inoltre, del monopolio d'iniziativa legislativa. La struttura della Commissione si articola in direzioni generali che costituiscono i settori specializzati nell'attuazione delle politiche comuni e nella gestione amministrativa generale. A differenza delle altre organizzazioni internazionali, la Commissione Europea dispone di autonomia finanziaria.

Corte di giustizia delle Comunità europee

La Corte di giustizia dell'Unione, con sede a

Lussemburgo, è formata da 15 giudici nominati per 6 anni di comune accordo dagli Stati membri.

La Corte svolge essenzialmente due funzioni:

a) verifica la compatibilità degli atti delle Istituzioni europee e dei governi con i Trattati; b) si pronuncia, su richiesta di un tribunale nazionale, sull'interpretazione o la validità delle disposizioni di diritto comunitario.

Con le sue sentenze e le sue interpretazioni, la Corte di giustizia favorisce l'emergere di un autentico diritto europeo vincolante per tutti i cittadini.

L'autorità delle sentenze della Corte, nel settore del diritto comunitario, prevale, infatti, su quella dei diversi tribunali nazionali.


Dal 1987 la Corte è assistita da un Tribunale di primo grado che si occupa delle controversie amministrative delle Istituzioni e delle controversie fra la Commissione europea e le imprese in materia di concorrenza.

Corte dei Conti

La Corte dei Conti, creata nel 1977, è formata da 15 membri, eletti di comune accordo per 6 anni dagli Stati membri. Essa verifica la legalità e la regolarità delle entrate e delle spese delle Istituzioni comunitarie nonché la corretta gestione finanziaria. La sua attività globale si concretizza alla chiusura di ciascun esercizio allorquando presenta la sua relazione annuale.



Gli organi dell'Unione europea



Il Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC) e la Banca Centrale Europea (BCE)

Al Trattato dell'Unione europea è allegato lo statuto del Sistema Europeo delle Banche Centrali e della Banca Centrale Europea. Il SEBC è responsabile della politica monetaria ed ha il compito di coordinare le Banche Centrali Nazionali; il suo vertice è rappresentato dalla Banca Centrale Europea.

La Banca Europea per gli Investimenti (BEI)

Rappresenta l'organismo finanziario dell'Unione Europea ed è dotato di personalità giuridica. La sua missione è quella di promuovere uno sviluppo economico dei paesi membri basato sui principi di equilibrio ed integrazione.



Il Comitato Economico e Sociale (CES)

Il Comitato Economico e Sociale è formato da 222 membri, rappresentanti le diverse categorie del mondo economico e sociale, la cui attività è quella di esprimere pareri obbligatori o di propria iniziativa sulle diverse politiche comunitarie.

Il Comitato delle Regioni

Il Comitato delle regioni, creato dal Trattato di Maastricht, è composto da 222 rappresentanti delle collettività regionali e locali nominati dal Consiglio su proposta degli Stati per 4 anni. Esso è consultato dal Consiglio o dalla Commissione nei casi previsti dal Trattato ed ha sede a Bruxelles.